COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

12.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 1969

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LONGONI

INDICE

PAG.

Congedi e sostituzioni:

PRESIDENTE 112

Dimissioni del Presidente:

PRESIDENTE 112

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 112

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione*):

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (345-*ter*);

FODERARO e CAIAZZA: Risarcimento obbligatorio del danno alle vittime della circolazione dei veicoli a motore (6);

BARCA ed altri: Costituzione di un fondo presso il Ministero del tesoro per il pagamento dei danni causati da persone assicurate presso imprese che si trovino in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza (652);

AMASIO ed altri: Risarcimento del danno alle vittime della circolazione dei veicoli a motore (822) 112

PRESIDENTE, *Relatore* . 112, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127

PAG.

ALESI . . . 114, 118, 119, 121, 124, 125, 126

AMASIO 113, 115, 116, 118

ASSANTE . . 114, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126

COCCO MARIA 120

DE' COCCI 118, 119

HELFER 115, 126

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 115, 116, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126

MERENDA 119

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Proroga della durata in carica degli organi elettivi dell'artigianato (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (1548) 127

PRESIDENTE 127, 129, 132, 133

ALESI 128

BASTIANELLI 127, 129, 131, 132

CALVI 130

HELFER 129, 133

LAFORGIA 130

MERENDA, *Relatore* . . 127, 129, 131, 132, 133

MILANI 132

OLMINI 129

SAVIO EMANUELA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 128, 130, 131, 132, 133

La seduta comincia alle 9,50.

MILANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Girardin e Vaghi.

Comunico che il deputato Napolitano Giorgio è sostituito dal deputato Assante per la discussione dei progetti di legge all'ordine del giorno.

Dimissioni del Presidente.

PRESIDENTE. Prima di dar seguito alla discussione sull'assicurazione obbligatoria, mi corre l'obbligo di dare lettura di una lettera pervenutami dal Presidente Giolitti: « Roma, 2 ottobre 1969. Caro Longoni, in seguito alla mia elezione, avvenuta ieri, a Presidente del Gruppo dei deputati socialisti, mi trovo nella condizione di dover rassegnare le mie dimissioni dalla carica di Presidente di questa Commissione. Mi sia permesso di aggiungere a questa comunicazione formale che ti trasmetto nella tua veste di Vicepresidente anziano della Commissione, l'espressione più viva di stima e di amicizia verso la tua persona e verso tutti i colleghi della Commissione, con i quali ho vissuto una positiva esperienza di proficua collaborazione nell'adempimento di una attività parlamentare particolarmente importante qual è quella della Commissione. Con i più cordiali saluti, Antonio Giolitti ».

Onorevoli colleghi, sono certo di interpretare il pensiero di tutti voi manifestando al Presidente Giolitti tutta la nostra simpatia e il nostro apprezzamento per la sua Presidenza assolutamente imparziale, capace, intelligente, sensibile alle istanze di tutti i gruppi. Aggiungo anche a vostro nome i più vivi auguri per il nuovo importante incarico che egli ha assunto.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Desidero associarmi, anche a nome del Governo, all'apprezzamento per l'opera del Presidente Giolitti e al ringraziamento per quanto egli ha fatto per portare avanti importanti provvedimenti in questi ultimi mesi. Voglio anche aggiungere l'augurio più fervido per il nuovo lavoro che lo attende come Presidente di uno dei gruppi parlamentari che compongono la maggioranza che sorregge l'attuale Governo.

PRESIDENTE. Esprimerò a nome di tutti i gruppi questi sentimenti all'onorevole Giolitti nella stessa giornata odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (345-*ter*); e delle proposte di legge Foderaro e Caiazza: Risarcimento obbligatorio del danno alle vittime della circolazione dei veicoli a motore (6); Barca ed altri: Costituzione di un fondo presso il Ministero del tesoro per il pagamento dei danni causati da persone assicurate presso imprese che si trovino in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza (652); Amasio ed altri: Risarcimento del danno alle vittime della circolazione dei veicoli a motore (822).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti » e delle proposte di legge Foderaro e Caiazza: « Risarcimento obbligatorio del danno alle vittime della circolazione dei veicoli a motore »; Barca ed altri: « Costituzione di un fondo presso il Ministero del tesoro per il pagamento dei danni causati da persone assicurate presso imprese che si trovino in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza »; Amasio ed altri: « Risarcimento del danno alle vittime della circolazione dei veicoli a motore ».

Come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta eravamo giunti all'articolo 14. Ne do lettura:

ART. 14.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla valutazione e approvazione delle tariffe premi presentate dalle imprese, o alla formazione di altre tariffe nei casi previsti dall'articolo 11, sulla base delle risultanze della rilevazione statistica annuale dei rischi assunti dalle imprese, dei sinistri verificatisi o di ogni altro elemento utile alla conoscenza dell'andamento della assicurazione della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli.

Ai fini di tale rilevazione, una quota pari al 2 per cento di tutti i rischi assunti dalle imprese per l'assicurazione predetta viene

immessa in un conto consortile, da tenersi dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per conto comune delle imprese stesse, secondo i criteri e con gli effetti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, al termine di ogni esercizio, comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutti i dati desumibili dalla gestione del conto consortile, che possono essere utilizzati per gli scopi di cui al primo comma.

Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Il primo, degli onorevoli Amasio ed altri, interamente soppressivo. Il secondo, degli onorevoli Alesi ed altri, soppressivo del secondo comma.

AMASIO. Potrà sembrare piuttosto singolare che questo emendamento, il quale mira a sopprimere il fondo consortile – cioè quello strumento che il Governo con il suo disegno di legge considera come fondamentale ai fini del controllo dei bilanci delle varie compagnie – venga proposto dal gruppo comunista. Ne spiegherò pertanto i motivi. Per noi il problema del controllo dei bilanci e delle gestioni delle compagnie, così come di qualsiasi altro controllo, è un problema che non riguarda tanto gli strumenti di cui si dispone, quanto e soprattutto la volontà politica di esercitare o meno un effettivo ed efficace controllo. Se questa volontà politica esiste allora, a nostro giudizio, gli strumenti tradizionali di cui il Governo dispone – magari opportunamente adeguati attraverso una trasformazione dell'Ispettorato del Ministero dell'industria sulle assicurazioni private in una direzione generale delle assicurazioni private e attraverso un potenziamento delle funzioni ispettive e dei poteri dei funzionari ministeriali – sono sufficienti. Se viceversa tale volontà politica manca, come noi riteniamo che manchi all'attuale Governo, allora anche gli strumenti più efficaci possono in pratica risultare inadeguati allo scopo che si dice di voler perseguire.

Sul fondo consortile noi abbiamo grossi dubbi circa la sua reale efficacia. Innanzi tutto per l'estrema complessità di questo meccanismo e poi anche per il fatto che esso, così come è delineato nel disegno di legge, fornisce all'Istituto nazionale delle assicurazioni e attraverso questo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato due serie di dati che sono sì importanti, ma non sufficienti per una esatta valutazione dell'andamento delle gestioni delle singole compagnie. Sempre ammesso che il sistema funzioni – e noi ne dubitiamo – esso fornisce soltanto i dati relativi ai premi incassati dalle compagnie in un determinato anno per le polizze di responsabilità civile e i dati relativi agli esborsi effettuati. Vi sono però molte componenti che concorrono a determinare il bilancio della gestione delle compagnie e che sfuggono al controllo. Infatti, attraverso questo meccanismo, non si prende in considerazione, ad esempio, l'organizzazione del lavoro la quale può avere costi diversi a seconda della diversa struttura delle singole compagnie. Lo stesso vale per il costo del personale, per le spese di pubblicità; tutti dati che variano da compagnia a compagnia e che sfuggono al fondo consortile. Resta quindi per noi dubbia l'efficacia del fondo consortile ai fini del controllo che dovrebbe esercitare per determinare la fissazione delle tariffe a carico delle singole compagnie. Invece è del tutto certo il fatto che questo fondo consortile costituirà un onere estremamente pesante. Non possono esservi dubbi in proposito anche se si può discutere l'attendibilità dei calcoli che sono stati fatti dai tecnici delle compagnie del mondo assicurativo. Signor Presidente, ella ha partecipato al convegno di Saint-Vincent, e pertanto ha ascoltato l'intervento di un esperto il quale ha dimostrato che a suo avviso il meccanismo del fondo consortile costerà circa 40 miliardi l'anno.

PRESIDENTE. Però è stato smentito.

AMASIO. Quaranta miliardi l'anno rappresentano, se non sbaglio, circa il 10 per cento degli incassi. Ammettiamo il costo sia minore; non vi è dubbio tuttavia che tale servizio comporta l'invio a Roma da parte di tutte le compagnie assicuratrici di una quantità enorme di materiale. Devono arrivare a Roma le copie delle polizze accese e rinnovate ogni anno; devono arrivare agli uffici dell'INA tutti i dati relativi all'apertura e alla chiusura del sinistro, alle variazioni di polizza che si verificano durante l'anno (ad esempio, quando un utente cambia il suo tipo di autovettura); insomma, tutta una serie di dati che, materializzati in tonnellate di carta, devono essere convogliati verso gli uffici dell'INA, i quali, dopo averli elaborati, devono passarli al Ministero, il quale a sua volta deve servirsene. Non crediamo che questo procedimento sia efficace, mentre crediamo che si avrà un costo piuttosto oneroso. Forse tale costo non ammonterà ai 40 miliardi prima citati, ma si tratterà comunque di un costo gravoso, che si ripercuoterà sugli

undici milioni di utenti della strada (cifra che, secondo i dati qui esposti da Agnelli, è destinata ad aumentare considerevolmente). Noi crediamo che sia opportuno risparmiare agli utenti l'onere supplementare che il meccanismo del fondo consortile inevitabilmente comporta, senza fornire alcuna garanzia sulla possibilità, da parte dell'INA e del Governo, di esercitare un controllo efficace e acquisire i dati necessari per potere a loro volta intervenire in materia di approvazione o di fissazione delle tariffe. Per questa ragione, noi proponiamo l'abolizione del fondo consortile, ritenendo che l'aumento del numero dei ruoli ispettivi del Ministero dell'industria e la trasformazione dell'Ispettorato in direzione generale per le assicurazioni private possano essere da soli strumenti sufficienti al Governo per acquisire i dati ed esercitare i controlli necessari sull'andamento dei bilanci e delle gestioni delle compagnie assicuratrici.

ALESI. Noi abbiamo proposto di sopprimere il secondo comma di questo articolo.

Per la verità, eravamo contrari anche al primo, nel quale è previsto che il Ministero dell'industria provvede alla valutazione ed all'approvazione delle tariffe premi; tuttavia, poiché questo concetto è stato oramai acquisito negli articoli precedenti, il punto è ormai superato.

In sede di discussione generale ebbi a dire che la quota del 2 per cento prevista dal secondo comma dell'articolo 14 mi sembrava troppo elevata. In questo articolo, infatti, si dice che il Ministero dell'industria provvede alla valutazione ed alla fissazione delle tariffe sulla base delle risultanze delle rilevazioni statistiche annuali. Ora, questo fondo che si vuole istituire costituisce un qualcosa di più rispetto alle rilevazioni statistiche che le imprese già oggi sono obbligate a fornire al Ministero. Questa aggiunta mi sembra dunque antieconomica, forse anche inutile. È vero che oltre alle informazioni previste dalle imprese, il provvedimento vuol tener conto anche di ogni altro elemento utile alla conoscenza delle gestioni delle assicurazioni, mentre ciò non è contemplato nelle disposizioni attualmente vigenti; ci sembrava comunque che il secondo comma dell'articolo 14 potesse essere abolito. Tale soppressione, tuttavia, la chiedevamo anche perché eravamo contrari alla fissazione delle tariffe da parte del Ministero. Poiché, come ho detto, questo punto è stato ormai superato con l'approvazione degli articoli precedenti, credo che possiamo ritirare il nostro emendamento.

ASSANTE. Signor Presidente, vorrei osservare che laddove l'articolo 14 si riferisce ad « ogni altro elemento utile alla conoscenza dell'andamento dell'assicurazione », lo fa in maniera alternativa: dice infatti che si terrà conto delle risultanze delle rilevazioni statistiche « o di ogni altro elemento... ». Si tratta, quindi, di qualcosa che eventualmente, ma non necessariamente, può essere tenuto presente.

PRESIDENTE. La « o » va evidentemente letta come « e ». In sede di coordinamento si provvederà alla correzione.

ASSANTE. Aggiungo che è del tutto insufficiente fare i conti nelle tasche delle compagnie di assicurazione guardando solo alle entrate ed alle uscite, come prescrive l'articolo 14. Tutti sanno che le compagnie investono il denaro nel lasso di tempo che intercorre tra la riscossione del premio ed il pagamento dell'indennità al danneggiato; è un lasso di tempo che viene calcolato, come media, intorno ai 18 mesi. Praticamente, le compagnie di assicurazione tengono in tasca per 18 mesi il denaro incassato sotto forma di premio, prima di pagarlo sotto forma di risarcimento del danno. In effetti, se dovessimo limitarci a fare il calcolo della differenza tra l'entrata del premio e l'uscita della spesa del risarcimento, molto probabilmente troveremmo veritiere le affermazioni fatte per anni dalle compagnie di assicurazioni, che appunto denunciano un bilancio addirittura passivo per quanto riguarda la responsabilità civile. Invece tutti sappiamo che le compagnie di assicurazione oggi hanno una parte importante nel finanziamento delle industrie. Cito, per esempio, la SAI, che finanzia la FIAT, rastrellando denaro durante quel periodo di 18 mesi.

Il semplice raffronto, quindi, tra il premio incassato ed il risarcimento del danno non tiene conto della realtà della situazione. Le compagnie, infatti, guadagnano spesso molto di più di quel 14-15-20 per cento che possiamo immaginare. È un'altra ragione che ci induce a pensare che questo fondo consortile, così com'è previsto, non serva assolutamente a niente, e si traduca in effetti soltanto in un aumento delle tariffe del 2 per cento, visto che le compagnie di assicurazione scaricheranno questo onere sugli utenti.

ALESI. Forse il problema potrebbe essere risolto impegnando il Governo, con un ordine del giorno, a riferire tra uno o due anni sul

funzionamento del Fondo. Personalmente, come ho detto, ritengo che la percentuale proposta sia troppo alta; ma, allo stato delle cose, non ho modo di provarlo.

ASSANTE. Il problema è sapere se questo fondo serva o no.

PRESIDENTE. In qualità di relatore faccio osservare che l'articolo in esame è stato oggetto di studi approfonditi, nonché di incontri tra funzionari del Ministero, dell'INA e di tecnici. È vero che al convegno di Saint-Vincent sono stati mossi degli appunti, ma vi sono stati dei discorsi contraddittori e da quel convegno non è uscita un'indicazione precisa. Sono state espresse delle grosse preoccupazioni, delle perplessità, ma anche dell'ottimismo: il discorso è rimasto aperto.

La soppressione della disposizione, senza che venga indicato un criterio valido che la possa sostituire, priverebbe il Ministero dell'industria e commercio della fonte attraverso la quale esprimere il suo giudizio sulla congruità tecnica delle tariffe in modo da procedere successivamente, all'approvazione delle tariffe stesse. Togliendo questo dispositivo, che può essere anche un po' macchinoso, si toglie il pilastro di controllo della legge. Se l'emendamento soppressivo è dettato dalla preoccupazione circa la portata della quota da trasferire all'INA, bisogna chiarire che ciò non comporta il trasferimento di una frazione dei premi, ma mira – ecco il punto sul quale dobbiamo metterci d'accordo – a costituire presso l'INA una completa evidenza tecnico-contabile di tutto il portafoglio delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione.

Con un termine forse improprio il disegno di legge definisce questo fondo come conto consortile; mi pare, invece, che si tratti soprattutto di un conto di evidenza e ciò risulta chiaramente dall'articolo in esame in cui si stabilisce che detta quota, lungi dall'essere versata all'INA, deve essere semplicemente emessa nel conto. È vero che un sistema di trasferimento così analitico può comportare delle spese notevoli, considerando che attualmente sono circa 8 milioni le polizze da trasferire...

AMASIO. Undici milioni, in questo momento; circa 30 milioni di pratiche all'anno.

PRESIDENTE. Gli ultimi dati in mio possesso confermano la cifra di circa 8 milioni. Dicevo che questo trasferimento, così analitico, potrebbe comportare un aggravio di spese la cui portata non è ancora prevedibile. Debbo però precisare che i tecnici delle imprese stanno studiando la possibilità concreta di servirsi di un servizio elettro-contabile in modo da ridurre il costo entro limiti accettabili. D'altra parte l'INA sta installando apparecchiature IBM che semplificheranno molto il sistema.

Pertanto chiedo agli onorevoli colleghi di non insistere nella presentazione dell'emendamento soppressivo e di approvare l'articolo 14 nel testo del disegno di legge.

HELFER. Nel caso in cui venisse approvato l'emendamento soppressivo, vorrei che mi fosse chiarito dai colleghi, come dovrebbe fare il Ministero per aver un quadro totale della situazione.

AMASIO. Riteniamo che i dati e le informazioni necessarie si possano acquisire meglio attraverso i servizi ispettivi del Ministero, adeguatamente potenziati e utilizzati, che non attraverso il fondo consortile che, ripeto, non è in grado di fornire – a parte la complessità del meccanismo – tutta una serie di dati (spese per la pubblicità, per il personale, ecc.), che è essenziale per poter giudicare l'andamento della gestione e i bilanci delle varie compagnie. Riteniamo che i fatti confermeranno questa nostra previsione; il fondo consortile costituirà solo un onere non indifferente anche se non si arriverà ai 40 miliardi previsti da qualcuno.

PRESIDENTE. Vorrei precisare che è stato proprio l'Ispettorato che ha chiesto la istituzione di questo conto consortile.

ASSANTE. Lo hanno richiesto le compagnie?

PRESIDENTE. In primo luogo l'Ispettorato.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Vorrei innanzitutto sottolineare quanto molto giustamente ha rilevato l'onorevole Amasio in rapporto all'importanza di questo articolo. Questo articolo è, sul piano tecnico, uno dei punti nodali poiché si propone di garantire e di assicurare un controllo che – non dimentichiamolo – deve essere esercitato in modo particolare sulle tariffe. Ora, da parte del collega Amasio, è stato sottolineato che c'è

bisogno soprattutto di volontà politica perché questo controllo venga effettuato. Per quello che mi riguarda, desidero non solo garantire che questa volontà politica c'è e ci sarà anche in futuro, ma anche sottolineare che essa è testimoniata proprio dall'articolo 14 che prevede delle forme assai precise di impegno. L'esperienza ci dirà se il meccanismo escogitato raggiungerà o non raggiungerà i suoi obiettivi (in questo ci può essere scetticismo da parte di alcuni e certezza da parte di altri), comunque non credo che il controllo possa essere effettuato soltanto trasformando l'Ispettorato in Direzione generale, o aumentando il numero dei funzionari e il loro potere. Il problema è quello di fornire in modo analitico e sistematico alla direzione generale che andiamo a costituire gli strumenti idonei per esercitare un controllo il più possibile completo.

Mi sarei aspettato che il collega Amasio suggerisse una formula tecnica specifica che potesse sostituire quella del disegno di legge, che è frutto – diciamolo pure – non tanto della volontà dei politici quanto dell'esperienza dei tecnici; al di là di alcune linee fondamentali di natura politica vi sono aspetti squisitamente tecnici che occorre saper individuare e che non riguardano né formule politiche, né maggioranze di Governo.

Una volta che la Commissione ha fatto alcune scelte politiche pregiudiziali (respingendo, ad esempio, il principio per cui la copertura assicurativa obbligatoria debba essere corrisposta da una gestione pubblica) tutti dobbiamo cercare di fare in modo che il controllo – che riguarda in modo particolare le tariffe – si svolga nella maniera più efficace; e non escludo che, a seguito dell'esperienza che verrà fatta nei prossimi mesi o nei prossimi anni, il Governo possa essere indotto non soltanto a ridiscutere con voi, attraverso un ordine del giorno, come proposto dall'onorevole Alesi, ma a rivedere magari gli strumenti stessi del controllo.

Affinché questo controllo possa essere efficace, a parere nostro esso deve estendersi sia ai contratti che ai sinistri e deve essere un controllo di tipo analitico; esso cioè deve esercitarsi su ogni rischio, dal contratto fino alla liquidazione del rischio stesso. Questo in sostanza è stato lo sforzo che il Ministero ha chiesto ai tecnici; e mi pare il meccanismo, previsto dall'articolo 14, del prelievo di una quota campione che avvenga mediante la tecnica della cessione di quota presso un ente pubblico, possa fornire le garanzie richieste. In fondo, che cosa rappresenta questo 2 per cento a cui taluni hanno fatto riferimento, come a qualcosa di eccessivo o insufficiente per il risultato che si vuole conseguire? Rappresenta un *pool* a cui affluiscono da ogni compagnia le quote di rischio e i cui risultati attivi e passivi saranno registrati per tutte le compagnie in ragione del loro apporto. Questo sistema dovrebbe consentire – voglio mettere il condizionale solo per non fare delle affermazioni che sul piano tecnico potrebbero essere smentite in una esperienza successiva e per potere dimostrare la disponibilità del Governo su una materia che non è politica, ma squisitamente tecnica – una disponibilità di dati analitici di prima mano e soprattutto una garanzia sulla autenticità dei danni.

Vorrei che su questo punto ci fosse una intesa e un accordo al di là degli schieramenti politici. Aggiungo infine che questo sistema consente la possibilità di una reciproca vigilanza delle compagnie stesse; su questo punto mi permetto di richiamare l'attenzione di quanti hanno approfondito il disegno di legge e si rendono conto che la garanzia maggiore può essere data in questo caso, oltre che dal controllo che il Ministero dell'industria ha il dovere di esercitare, proprio da questa reciproca vigilanza che le varie compagnie in concorrenza possono esercitare fra di loro.

Per quanto riguarda la spesa, non credo che si raggiungeranno i 40 miliardi di cui si è parlato. Ho posto il problema ai tecnici (infatti, è questo un problema squisitamente tecnico) ed essi hanno assicurato che in realtà la spesa sarà di gran lunga inferiore e forse non raggiungerà gli 8 miliardi.

AMASIO. Ma c'è l'inoltro dei dati.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* L'inoltro, in fondo, è una questione di natura tecnica e pratica: si tratterà della trasmissione di un modello prestabilito e quindi l'elaborazione dei dati sarà affidata a strumenti di natura meccanica, che consentono un impiego minimo di personale. Il relatore ha richiamato la nostra attenzione sul fatto che l'INA dovrà essere appositamente attrezzata. Ora, l'INA, se non è già in grado di applicare immediatamente il sistema, è certamente attrezzata per trovare il sistema più economico possibile. Attraverso un modello prefissato e l'uso di una macchina elettronica (uso che è ormai diffuso presso tutti gli istituti più qualificati) il costo sarà minimo.

D'altronde, debbo con molta sincerità richiamare l'attenzione sul fatto che a questo punto dobbiamo stabilire se, al di là delle assicurazioni generiche che può dare il Governo in materia, vogliamo o non vogliamo esercitare un controllo. Nel caso affermativo, devo affermare con lealtà e sincerità che, nonostante gli sforzi che abbiamo compiuto non soltanto come Ispettorato delle assicurazioni. ma anche convocando presso di noi i tecnici più illuminati sulla materia, non è stato suggerito nessun sistema diverso o migliore rispetto a quello previsto dall'articolo 14 in esame.

Al di là dunque della volontà politica, sulla quale credo di poter fornire tutte le garanzie, credo che attraverso lo strumento tecnico del conto consortile – che, ripeto, non è il frutto di una improvvisazione politica, ma di uno studio compiuto dai tecnici – si potrà raggiungere quell'obiettivo di controllo efficace a cui tutti quanti, e in modo particolare proprio l'opposizione di sinistra, abbiamo dimostrato di tendere.

Non mi resta che ringraziare l'onorevole Alesi per avere ritirato l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 14, e ripetere l'assicurazione che non ho nessuna difficoltà, dopo un certo periodo di tempo, a ridiscutere in Commissione o in aula, in merito all'applicazione del sistema di controllo previsto dall'articolo 14 del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento proposto dagli onorevoli Alesi e De Marchi è stato ritirato, rimane l'emendamento soppressivo proposto dagli onorevoli Amasio, Assante ed altri.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 14.

(*È approvato*).

L'emendamento Amasio s'intende pertanto respinto.

Passiamo all'articolo 15. Ne dò lettura:

ART. 15.

Per l'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, la cauzione stabilita dall'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è ragguagliata, alla fine di ogni esercizio, al 50 per cento dei premi lordi dell'esercizio scaduto inerenti ai contratti stipulati nell'esercizio stesso o anteriormente, escluse le imposte a carico degli assicurati.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 16. Ne dò lettura:

ART. 16.

L'autorizzazione a esercitare l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli può essere revocata quando le imprese:

1) non provvedano a costituire, vincolare o integrare la cauzione dovuta ai sensi degli articoli 15 e 36 della presente legge o a costituire le riserve tecniche di cui all'articolo 60 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, modificato con l'articolo 12 della presente legge;

2) non presentino per la prescritta approvazione ministeriale le tariffe e le condizioni generali di polizza ovvero concludano contratti di assicurazione in base a tariffe e condizioni generali diverse da quelle approvate o stabilite dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

3) rifiutino proposte per l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformità della presente legge;

4) non osservino l'obbligo di cui all'articolo 14, comma secondo, o facciano al riguardo comunicazioni difformi dal vero;

5) omettano o ritardino ingiustificatamente l'adempimento di quanto prescritto negli articoli 30 e 31.

La revoca dell'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva per le assicurazioni private. Dalla data della pubblicazione del decreto, l'impresa deve limitare la sua attività alla gestione dei contratti in corso e non può stipulare nuovi contratti né rinnovare quelli esistenti.

È fatta salva l'applicazione di tutte le altre sanzioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

I deputati Amasio e Assante hanno presentato un emendamento tendente a sostituire al primo comma il punto 2) con il seguente: « 2) Concludano contratti di assicurazione in base a tariffe diverse da quelle stabilite dal Ministero per l'industria, il

commercio e l'artigianato ». Questo emendamento è precluso.

I deputati Alesi e Demarchi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « e le condizioni generali di polizza ovvero concludano contratti di assicurazione in base a tariffe e condizioni generali diverse da quelle approvate o stabilite dal ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato » con le altre: « di cui all'articolo 11 ». Anche questo emendamento è precluso.

I deputati Amasio e Assante hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere il punto 4) del primo comma. Anche questo emendamento è precluso.

I deputati Amasio e Assante hanno presentato un emendamento al secondo comma, tendente ad aggiungere, dopo le parole: « sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private », le altre: « e il rappresentante dell'impresa ».

AMASIO. La commissione consultiva è costituita in parte dai rappresentanti delle compagnie di assicurazione, soprattutto di quelle importanti. Può accadere che l'impresa incriminata non abbia rappresentanti in questa commissione e quindi venga giudicata da compagnie concorrenti. È assolutamente indispensabile, in questo caso, che il Ministero senta contemporaneamente la commissione consultiva e il rappresentante dell'impresa incriminata, prima di dedurre l'eventuale responsabilità e il procedimento amministrativo da adottare.

ALESI. L'emendamento potrebbe essere forse così corretto: « sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale dovrà ascoltare le ragioni della compagnia ». Deve però trattarsi sempre di una commissione consultiva, altrimenti il Ministero diventa un arbitro.

DE' COCCI. Nella sostanza l'emendamento proposto è perfettamente comprensibile; da un punto di vista di tecnica giuridica è legittimo e opportuno che si preveda il parere di un organo consultivo, ma è assurdo che si preveda il parere dell'imprenditore interessato. Costituirebbe una rivoluzione sul piano legislativo. È chiaro che il Ministero non potrà non sentire mille volte il privato interessato, perché in caso contrario non saprebbe come procedere. E sarà il privato stesso, da parte sua, a farsi vivo. Inviterei quindi i proponenti a non insistere per la votazione di questo emendamento, anche perché potrà risultare dagli atti che il Ministero dovrà farsi premura di sentire l'impresa interessata tutte le volte che sarà necessario.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Come giustamente ha rilevato l'onorevole de' Cocci, in questo caso non c'è alcun motivo di preclusione, ma sussiste soltanto un motivo di opportunità, sul quale è utile una meditazione da parte di tutti noi. Devo premettere che questa Commissione consultiva si riunisce con molte difficoltà, poiché spesso manca il numero legale, e ricordo che nel caso previsto essa si deve occupare di un provvedimento di revoca, cioè d'un provvedimento assai importante. C'è dunque già qualche difficoltà perché la Commissione si riunisca, o comunque decida; e già per questo passa parecchio tempo. Non vorrei che l'impresa interessata, evitando di essere sentita, avesse la possibilità di far rinviare una decisione ritenuta sgradita. Credo che sia anche nell'interesse dei proponenti non rendere ancora più difficile questo provvedimento di proroga. Se i proponenti insistessero, penso che si potrebbe accettare una formulazione di questo genere: « e, su richiesta, anche il rappresentante della compagnia interessata ». In questo modo, se la compagnia lo chiede, sarà sentita; altrimenti si arriverà lo stesso al provvedimento.

AMASIO. D'accordo.

ASSANTE. Devo ricordare che contro questo provvedimento non c'è ricorso.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* L'*iter* amministrativo lo conosciamo tutti; c'è sempre il Consiglio di Stato.

ASSANTE. È accettabile, comunque, la formulazione dell'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire « sentito il rappresentante della compagnia interessata ».

DE' COCCI. Dire « sentito » significa sempre dire « previo parere »; quando mai un privato dà un parere all'amministrazione pubblica? Sarebbe una grossa stortura di diritto amministrativo.

ASSANTE. Al punto 5) si dice: « omettano o ritardino ingiustificatamente l'adempi-

mento di quanto prescritto negli articoli 30 e 31 »; può darsi che la compagnia possa giustificarsi, e quindi perché non sentirla ?

DE' COCCI. Se la compagnia non fosse sentita, un eventuale ricorso sarebbe senz'altro accolto; penso pertanto che sia sufficiente un ordine del giorno.

MERENDA. Potremmo dire « ed esaminate le eventuali controdeduzioni della parte interessata ».

ASSANTE. D'accordo, sopprimendo però la parola « eventuali ».

PRESIDENTE. Come relatore, concordo con questa formulazione.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Anch'io sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento al secondo comma aggiuntivo delle parole « ed esaminate le controdeduzioni della compagnia interessata », dopo le parole « sentita la Commissione consultiva per le assicurazioni private ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 16 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

L'articolo 16 rimane pertanto così formulato:

ART. 16.

L'autorizzazione a esercitare l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli può essere revocata quando le imprese:

1) non provvedano a costituire, vincolare o integrare la cauzione dovuta ai sensi degli articoli 15 e 35 della presente legge o a costituire le riserve tecniche di cui all'articolo 60 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, modificato con l'articolo 12 della presente legge;

2) non presentino per la prescritta approvazione ministeriale le tariffe e le condizioni generali di polizza ovvero concludano contratti di assicurazione in base a tariffe e condizioni generali diverse da quelle approvate o stabilite dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

3) rifiutino proposte per l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformità della presente legge;

4) non osservino l'obbligo di cui all'articolo 14, comma secondo, o facciano al riguardo comunicazioni difformi dal vero;

5) omettano o ritardino inguistificatamente l'adempimento di quanto prescritto negliarticoli 30 e 31.

La revoca dell'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva per le assicurazioni private ed esaminate le controdeduzioni della compagnia interessata. Dalla data della pubblicazione del decreto, l'impresa deve limitare la sua attività alla gestione dei contratti in corso e non può stipulare nuovi contratti né rinnovare quelli esistenti.

È fatta salva l'applicazione di tutte le altre sanzioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo dagli onorevoli Alesi e Demarchi:

ART. 16-*bis*.

Qualunque sia il tipo di contratto di assicurazione per coprire la responsabilità civile verso terzi per i danni provocati dalla circolazione dei veicoli di cui all'articolo 1, il danneggiato o l'assicurato potranno scegliere di chiamare in giudizio l'assicuratore secondo le clausole di cui al contratto-tipo previsto nel medesimo articolo 1.

ALESI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dò lettura dell'articolo 17:

ART. 17.

In caso di trasferimento volontario del portafoglio afferente l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, l'impresa cedente deve sottoporre all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le relative deliberazioni e convenzioni.

L'approvazione è data con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale*.

Sino alla pubblicazione del decreto, i danneggiati per sinistri possono agire, ai sensi dell'articolo 18, comma primo, nei confronti dell'impresa assicuratrice cedente, mentre

questa è tenuta, se richiesta, a curare per conto dell'impresa subentrante la rinnovazione dei contratti di assicurazione che giungano a scadenza.

Il trasferimento del portafoglio non è causa di risoluzione dei contratti di assicurazione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di fusione o di concentrazione di azienda mediante apporto in altra impresa dell'intero portafoglio.

La fusione o la concentrazione non possono essere approvate se non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 128 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 18:

ART. 18.

Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Fino alle somme minime per cui è obbligatoria l'assicurazioine, indicate nella tabella allegata alla presente legge, l'assicuratore non può opporre al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano lo eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'assicuratore ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo dagli onorevoli Assante e Amasio:

ART. 18-*bis*.

Il danneggiato può, a sua scelta, notificare l'atto di citazione all'impresa assicuratrice o presso la sede legale di quest'ultima, o presso l'agenzia cui è assegnato il contratto di assicurazione o infine, presso l'agenzia dell'impresa esistente nel territorio ricadente nella competenza dell'autorità giudiziaria adita.

L'onorevole Assante ha facoltà di svolgerlo.

ASSANTE. Noi tendiamo a favorire il danneggiato, procurandogli una maggiore possibilità di fori per quanto riguarda la notifica. In base al codice di procedura civile la notifica dovrebbe essere fatta presso la sede sociale della compagnia: se, ad esempio, il sinistro avvenisse a Roma, il danneggiato dovrebbe fare la notifica alla sede sociale della compagnia a Milano, qualora essa fosse a Milano. Noi vogliamo che la notifica possa essere fatta anche presso l'agenzia di Roma. In tal modo il termine sarebbe abbreviato da 60 a 30 giorni. Mi pare, inoltre, che questo emendamento non crei alcuna difficoltà alla compagnia, tenuto conto che i termini sono ampi e la compagnia ha sempre la possibilità di difendersi attraverso i suoi ispettorati regionali.

COCCO MARIA. Io ho solo una perplessità. Tutto questo può senza dubbio agevolare l'utente, però non si tradurrà in oneri che inevitabilmente le compagnie faranno ricadere sugli assicurati? È chiaro che questo comporta quanto meno delle convenzioni con professionisti che tutelino gli interessi delle compagnie.

ASSANTE. Ma le compagnie hanno già queste convenzioni. In secondo luogo, la notifica è data ad un organo che rappresenta la compagnia di assicurazione, e che quindi la trasmette alla direzione generale. Per di più, ci sono gli ispettori che una o due volte la settimana, in rapporto naturalmente al numero dei sinistri, si recano presso le compagnie generali per l'accertamento dei danni. Se quindi questo articolo fosse approvato, ridurrebbe i termini di comparizione e agevolerebbe il danneggiato abbreviando la procedura.

PRESIDENTE. Onorevole Assante, le faccio presente che i tecnici hanno ravvisato la opportunità di non moltiplicare i fori, poiché ad essi sono sembrati sufficienti quelli indicati nella legge comune. Aggiungono inoltre che ci sarebbero complicazioni amministrative e possibilità di disguidi notevoli. Vorrei sentire il Governo al riguardo.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Co-

me molti colleghi ricorderanno, quanto è stato proposto rientrava nella impostazione del disegno di legge che fu presentato nella passata legislatura; successivamente però, nella ripresentazione del disegno di legge questa procedura fu tolta proprio perché la Commissione giustizia, sempre nella passata legislatura, sottolineò la inopportunità di moltiplicare i fori. Qualora si dovesse tornare alla precedente impostazione, dunque, sarebbe forse meglio riprendere il testo così come fu definito a suo tempo. Ma tenendo conto dei pareri espressi in sede parlamentare sia nella passata sia nell'attuale legislatura, pregherei i colleghi Assante ed Amasio di voler rinunciare al loro emendamento.

ASSANTE. Ritiriamo l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 19. Ne dò lettura:

ART. 19.

È costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un « Fondo di garanzia per le vittime della strada », per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui:

a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;

b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;

c) il veicolo o natante risulti assicurato, con polizza facente parte del portafoglio italiano, presso un'impresa la quale, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza, o vi venga posta successivamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere *a*) e *b*), il risarcimento è dovuto solo per i danni alle persone. Nelle ipotesi di cui alla lettera *c*) è dovuto il risarcimento per i danni alle persone nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a lire 100.000 e per la parte eccedente tale ammontare.

La liquidazione dei danni è effettuata dall'impresa designata a norma del successivo articolo 20 per il territorio in cui il sinistro è avvenuto.

L'eventuale azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata nei confronti della stessa impresa.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », può intervenire nel processo, anche in grado di appello.

Gli onorevoli Alesi e Demarchi hanno presentato emendamenti al primo comma, tendenti a sostituire le parole « Istituto nazionale delle assicurazioni » con le parole « Unione italiana di riassicurazione », e ad aggiungere le parole « attribuibili al conducente » dopo la parola « danni ».

Inoltre propongono di aggiungere dopo il secondo comma, il seguente altro comma: « Ai risarcimenti a carico del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » sono applicabili le esclusioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), dell'art. 4 ».

Gli onorevoli Assante e Amasio hanno presentato un emendamento al secondo comma, diretto a sostituire alle parole « alle lettere *a*) e *b*) » le parole « alla lettera *a*).

Propongono inoltre di sopprimere i commi terzo, quarto e quinto.

Il primo emendamento Alesi al primo comma è precluso dalle precedenti votazioni. Restano gli altri due emendamenti Alesi aggiuntivi al primo comma e dopo il secondo comma.

ALESI. Li ritiro, signor Presidente.

ASSANTE. Signor Presidente, la nostra richiesta di soppressione della lettera *b*) ha il preciso scopo di estendere, per i veicoli o natanti non coperti da assicurazione, la possibilità di risarcimento anche alle cose, non solo alle persone.

PRESIDENTE. Onorevole Assante, in ordine a questa volontà di estendere il risarcimento anche alle cose, vorrei far presente che il fondo di garanzia è stato istituito per ragioni di carattere squisitamente umanitario, essendosi riconosciuto che in questo quadro di assicurazione obbligatoria si deve trovare un minimo di garanzia per i danneggiati anche nel caso che non sia possibile procedere ai risarcimenti in base ad assicurazioni obbligatoriamente stipulate. Mi sembra quindi naturale mantenere la limitazione, perché, dove esiste un contratto di assicurazione, l'indennizzo è questione del *tantum*, del costo, e l'indennizzo deve essere limitato alle persone, giacché sono queste che devono socialmente preoccupare il legislatore, soprattutto sul piano generale.

ASSANTE. Per quanto riguarda le cose, il risarcimento è previsto purché si superino le 100 mila lire. Ora, in molti sinistri è coinvolta la povera gente che non ha nemmeno la possibilità di provvedere alla riparazione dell'automezzo. Non si vede la ragione perché si deb-

bano escludere queste ipotesi. Posso capire la limitazione nell'ipotesi che il veicolo risulti non identificato, poiché in questo caso potrebbero aversi delle frodi. Ma quando il veicolo risulta identificato ma non coperto da assicurazione, allora non è giusto introdurre questa limitazione al di sotto delle 100 mila lire.

PRESIDENTE. Si tratta di piccoli danni, quelli che ricorrono con maggiore frequenza per i quali le parti in genere concordano fra di loro.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. È pacifico che il problema delle frodi sorgerà ed è altrettanto pacifico che su questa materia occorrerà che il legislatore si pronunci. Resta però il fatto che il motivo per il quale il relatore insisteva pregando gli onorevoli colleghi di ritirare il loro emendamento è strettamente connesso ad un problema di costo. Credo pertanto che, da questo punto di vista, si debba accogliere l'invito del relatore.

ASSANTE. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Rimane l'emendamento Assante-Amasio soppressivo dei commi terzo, quarto e quinto, che pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 20. Ne dò lettura.

ART. 20.

Il « Fondo di garanzia per le vittime della strada » è gestito, sotto il controllo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, a mezzo del proprio Consiglio di amministrazione, con la collaborazione di un comitato, presieduto dal Presidente dell'Istituto o in sua vece, dal direttore generale, composto di rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del tesoro, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, delle imprese di assicurazione e degli utenti di autoveicoli. Nel regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalità per la gestione del Fondo e le attribuzioni del comitato predetto.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta ufficiale*, designa per ogni regione, o per gruppi di regioni, del territorio nazionale l'impresa che provvede a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per i sinistri di cui al precedente articolo, comma primo, lettere *a*) e *b*), verificatisi nel territorio di sua competenza nel triennio successivo alla data di pubblicazione del decreto o alla diversa data indicata nel decreto stesso.

L'impresa designata deve provvedere anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del triennio, fino alla pubblicazione del decreto che designi altra impresa.

Nel caso previsto nel comma primo, lettera *c*) del precedente articolo, debbono provvedere alla liquidazione dei danni per sinistri le imprese che risultino territorialmente designate alla data di pubblicazione del decreto che dispone la liquidazione coatta.

Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese e al netto delle somme recuperate a norma del successivo articolo 29, saranno rimborsate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », secondo le convenzioni che saranno stipulate fra le imprese e l'Istituto predetto e che saranno soggette all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli onorevoli Alesi e Demarchi propongono di sostituire al primo comma le parole « Istituto nazionale delle assicurazioni » con le parole « Unione italiana di riassicurazione ». All'ultimo comma, propongono di sostituire le parole « Istituto nazionale delle assicurazioni » con le parole « Unione italiana di riassicurazione », e le parole « Istituto predetto » con le parole « Unione predetta ».

Questi emendamenti sono preclusi.

Gli onorevoli Amasio, Assante e altri hanno presentato un emendamento, tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

« La liquidazione dei danni è effettuata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del " Fondo di garanzia per le vittime della strada ". L'eventuale azione di risarcimento del danno deve essere esercitata nei confronti del predetto istituto ».

Gli onorevoli Amasio, Assante e altri hanno inoltre proposto di sopprimere il terzo e il quarto comma.

ASSANTE. I nostri emendamenti tendono ad evitare il meccanismo veramente macchinoso previsto dal disegno di legge per la liqui-

dazione dei danni. Noi non comprendiamo perché non si debba affidare la liquidazione dei danni all'Istituto nazionale delle assicurazioni il quale, con i suoi uffici periferici, può provvedere benissimo in prima persona al risarcimento. La verità, purtroppo, è che si vuole dare a privati la gestione del Fondo.

PRESIDENTE. Sull'emendamento sostitutivo Amasio ed altri, devo dire che l'INA non possiede nemmeno la minima parte delle attrezzature occorrenti per l'accertamento e la liquidazione dei danni derivanti dalla circolazione stradale; attrezzature che invece le imprese autorizzate del ramo assicurativo possiedono in una misura pienamente efficiente. Affidare all'INA questo compito significherebbe dover creare *ex novo* tali attrezzature; non va dimenticato che in sede referente abbiamo lungamente discusso la proposta di legge Foderaro ed altri, e siamo stati sostanzialmente d'accordo nel voler evitare di creare il cosiddetto « carrozzone ». Molto più razionale ed economico mi sembra il sistema previsto dal disegno di legge, il quale affida alle imprese i compiti di liquidazione di sinistri a carico del fondo stesso, ma utilizzando a questo riguardo l'apparato che è già in funzione, per modo che l'onere che dovrà risultare a carico del fondo sarà senza dubbio meno sensibile.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il problema è, ancora una volta, di natura squisitamente tecnica. Ho motivo di ritenere che quanto proposto dagli onorevoli Amasio ed altri sia molto più semplice; io personalmente avrei volentieri aderito. Però, proprio per aver mostrato una propensione in questo senso, ho dovuto accertare che, sul piano tecnico, l'INA in questo momento non è in condizione di soddisfare alla funzione che si propone di attribuirle. Non esistono al riguardo ostacoli di natura politica bensì motivi di natura tecnica che mi costringono a pregare i presentatori dell'emendamento a non insistere sulla loro richiesta che, ripeto, in prospettiva è certamente accettabile, ma in questo momento determinerebbe grosse difficoltà.

ASSANTE. Signor Presidente, insistiamo sull'emendamento, per una questione di principio.

PRESIDENTE. Pongo dunque in votazione l'emendamento Amasio ed altri sostitutivo del secondo comma.

(*È respinto*).

Gli emendamenti Amasio ed altri soppressivi del terzo e quarto comma dell'articolo 20 sono dunque preclusi. Pongo pertanto in votazione l'articolo 20 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 21.

ART. 21.

Nel caso previsto alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 19, il danno è risarcito soltanto se dal sinistro siano derivate la morte o una inabilità temporanea superiore a 90 giorni, o una inabilità permanente superiore al 20 per cento, con il massimo di lire 5 milioni per ogni persona sinistrata nel limite di lire 15 milioni per ogni sinistro.

La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico, sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Quando per il calcolo dell'indennizzo debba essere preso in considerazione il reddito del danneggiato, il reddito stesso non può essere determinato in misura superiore a quella del reddito lordo di lavoro o misto di capitale e lavoro denunciato dal danneggiato o accertato a suo carico nell'anno precedente e risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi o, in mancanza di denuncia o accertamento a tale fine, al minimo imponibile determinato ai sensi dell'articolo 130 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. Nel calcolo vanno compresi anche i redditi esenti, per legge, dall'imposta.

Nei casi previsti dalle lettere *b*) e *c*) del primo comma dell'articolo 19, il danno è risarcito nei limiti dei massimali indicati nell'allegato alla presente legge per i veicoli della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.

Gli onorevoli Assante e Amasio hanno presentato i seguenti emendamenti: al primo comma, sostituire le parole « a 90 giorni, o una inabilità permanente superiore al 20 per cento, con il massimo di lire 5 milioni per ogni persona sinistrata con il limite di lire

15 milioni per ogni sinistro » con le parole « a 40 giorni, o una inabilità permanente superiore al dieci per cento, con il massimo di lire 15 milioni per ogni persona sinistrata nel limite di lire 25 milioni per ogni sinistro »; sopprimere il terzo comma.

Gli onorevoli Alesi e Demarchi propongono anch'essi la soppressione del terzo comma.

ASSANTE. Farò alcune osservazioni brevissime. La stessa Commissione giustizia, esprimendo il proprio parere, ha mostrato una propensione verso una modifica di questo articolo nel senso proposto dal nostro emendamento. Ci pare chiaramente ingiusto che siano risarciti i danni soltanto quando essi comportino una inabilità temporanea superiore a 90 giorni; è un periodo troppo lungo. Noi proponiamo pertanto di ridurre tale inabilità temporanea a 40 giorni, anche per conformarci al codice penale, che dichiara proponibile la querela di parte per lesioni gravi che superino i 40 giorni. Inoltre, per quanto riguarda l'inabilità permanente, riteniamo che sia troppo alta quella fissata al 20 per cento e che pertanto essa debba essere ridotta al 10 per cento, anche in conformità con la legge sugli infortuni sul lavoro che prevede la corresponsione di una rendita quando l'inabilità superi il dieci per cento. Ci pare altresì troppo basso il massimale di 5 milioni fissato dal disegno di legge per quanto riguarda il limite massimo di risarcibilità. Questo fondo è indennitario, ha natura diversa da quella del risarcimento.

La richiesta di soppressione del terzo comma deriva dal fatto che con esso, ancora una volta, si introduce un elemento di differenziazione tra i cittadini. Quando, infatti, per la determinazione dell'ammontare della liquidazione del danno, ci si riferisce alla denuncia dei redditi, si compie un'operazione contraria al principio d'uguaglianza. Il cittadino che, diciamo così, ha la « fortuna » di essere investito da un assicurato si vede liquidare il proprio danno, anche per uno o due giorni, si vede liquidare la percentuale di inabilità permanente anche quando questa è del 5, 6, 7 per cento, per un massimale superiore; nel caso, invece, in cui il veicolo investitore non sia identificato o non sia assicurato, si fa riferimento alla denuncia dei redditi, dimenticando che, secondo varie sentenze della Corte di cassazione a sezioni unite, la denuncia dei redditi non costituisce un elemento di prova inderogabile, ma rappresenta soltanto una fonte di prova che, insieme con tutti gli altri elementi, concorre a formare il convincimento del giudice, per stabilire il giusto indennizzo. Secondo l'attuale dizione dell'articolo 21, dunque, il cittadino investito da un veicolo non identificato e non assicurato si trova in posizione di svantaggio rispetto al cittadino investito da un veicolo assicurato.

Mi sembra, quindi, che siano valide le ragioni che ci hanno indotto a proporre la soppressione del comma, e che non valgano le argomentazioni del relatore secondo le quali la denuncia dei redditi è indispensabile per la determinazione dell'indennizzo o, nel caso che si superino certi limiti, per evitare la frode. La possibilità di frode, dunque, sarebbe ammessa nel caso di veicoli assicurati, mentre si pretenderebbe di escluderla per i mezzi non assicurati o non identificati. A me sembra invece che il danneggiato debba sempre dare la dimostrazione di aver subìto un danno a causa dell'investimento subìto; non basta dichiarare di essere stati investiti: si deve anche offrire degli elementi di prova perché il fondo di garanzia proceda alla liquidazione del danno.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ho già detto, e ripeto perché desidero che rimanga a verbale, che non si può gravare eccessivamente sul fondo. Le argomentazioni del collega Assante mi pare che siano esatte; esse però potranno essere prese in considerazione solo dopo che avremo visto, concretamente, come opererà il fondo. Non dimentichiamo che si tratta di un esperimento – nuovo ed interessante – che andiamo a fare; in un secondo tempo, probabilmente, si potranno allargare le previsioni relative al fondo nel senso auspicato. Allo stato attuale delle cose, noi abbiamo il dovere di non gravare eccessivamente sul fondo di garanzia, come ho già detto. Non esistono altri motivi, ed i princìpi che sono stati esposti sono senza dubbio sani.

ALESI. Vorrei una risposta ad un quesito che riguarda i princìpi del diritto. Mi sembra, infatti, che in questo terzo comma si confondano i criteri di responsabilità civile con quelli di responsabilità fiscale. Valutare il danno sulla base della denuncia dei redditi significa, in pratica, spostare dal giudice al funzionario fiscale l'accertamento necessario. Aggiungo, inoltre, che mi sembra errato basarsi sull'accertamento fiscale per la liquidazione del danno. Il risarcimento è qualcosa di sperato e previsto per il futuro: io posso

essere oggi una persona assai modesta, ma che sta facendo una carriera brillante, e che sta per raggiungere una posizione economica decisamente migliore. Non credo, quindi, che il calcolo del danno subìto possa essere riferito soltanto alla situazione di oggi: il giudice dovrà tenere conto anche di altri elementi.

Io sono pronto a ritirare il mio emendamento; però, vorrei una risposta chiara al quesito che ho posto.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Onorevole Alesi, quanto lei dice è esattissimo; le faccio notare però che l'articolo 21 fa riferimento all'articolo 19, cioè al fondo, ed alla possibilità di utilizzarlo nel migliore dei modi. Questo fondo ha delle sue caratteristiche, che in qualche modo ci impediscono di fare valutazioni sul piano della congruità: è questo il motivo per il quale prima ho pregato gli altri colleghi di ritirare il loro emendamento a questo articolo. Ripeto che in un prosieguo di tempo sarà forse possibile quanto hanno detto i colleghi Amasio ed Assante, o quanto ha detto lei per quanto riguarda il piano fiscale. In questo momento, però, attraverso gli studi degli uffici, è stato stabilito che il fondo può funzionare soltanto entro certi limiti: se allarghiamo tali limiti occorrerà, contemporaneamente, aumentare il fondo. Si pone allora una scelta politica, che dovrà fare la commissione. Non si tratta, quindi, di una valutazione di ordine giuridico, perché sul piano giuridico quanto lei dice è esattissimo; si tratta invece di una valutazione di opportunità, che discende dal modo in cui è stato impostato il fondo previsto dall'articolo 19.

ALESI. Signor Presidente, dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo, ritiro il mio emendamento.

ASSANTE. Signor Presidente, nella sua relazione lei propone di sopprimere, nel terzo comma dell'articolo 21, l'inciso relativo al reddito « misto di capitale e lavoro ». A me sembra giusto che si escluda tale previsione perché, in effetti, è solo il reddito di lavoro, e non quello di capitale, che si conteggia ai fini della liquidazione. Il capitale, infatti, ha una sua autonoma redditività. Mi consenta di citare la sua relazione: « In casi particolari sarà compito del giudice compiere un'indagine più accurata, ma il principio generale deve rimanere fermo, per cui sembrerebbe indispensabile eliminare dalla disposizione in questione le parole « o misto di capitale e lavoro ».

PRESIDENTE. La Commissione si pronuncerà anche su questo emendamento. Pongo intanto in votazione l'emendamento Amasio-Assante al primo comma, non accolto dal Governo nè dal relatore.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il mantenimento delle parole « o misto di capitale e lavoro » al terzo comma dell'articolo 21.

(*Non è approvato*).

Le parole « o misto di capitale e lavoro » si intendono, pertanto, soppresse.

Pongo in votazione un emendamento presentato dal Governo all'ultimo comma dell'articolo con il quale si propone di aggiungere dopo la parola « veicoli » le parole « o natanti ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 21 con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 22:

ART. 22.

L'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi novanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'assicuratore o, nelle ipotesi previste dall'articolo 19, comma primo, lettere *a*) e *b*), all'impresa designata a norma dell'articolo 20 o all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada ». Il danneggiato che, nella ipotesi prevista dall'articolo 19, comma primo, lettera *a*), abbia fatto la richiesta all'impresa designata o all'Istituto predetto, non è tenuto a rinnovare la richiesta stessa qualora successivamente venga identificato l'assicuratore del responsabile.

Gli onorevoli Assante, Amasio, D'Angelo, Di Puccio e Milani hanno presentato un

emendamento con il quale propongono di sostituire l'articolo 22 con il seguente:

« L'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti può essere proposta solo dopo che siano trascorsi 45 giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'assicuratore o, nelle ipotesi previste dall'articolo 19, all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del " Fondo di garanzia per le vittime della strada ".

Il danneggiato che, nell'ipotesi prevista dall'articolo 19 comma primo lettera *a*), abbia fatto richiesta all'Istituto predetto non è tenuto a rimuovere la richiesta stessa, qualora successivamente venga identificato l'assicuratore del responsabile ».

Gli onorevoli Alesi e Demarchi hanno presentato un emendamento con il quale propongono di sostituire al primo comma le parole « Istituto nazionale delle assicurazioni » con le parole « Unione italiana di riassicurazione » e le parole « Istituto predetto » con le parole « Unione predetta ». Quest'ultimo emendamento, è precluso dalle precedenti votazioni.

ASSANTE. Signor Presidente, anche il nostro emendamento è, per buona parte, compromesso dalle precedenti votazioni, ma rimane ferma la nostra richiesta di ridurre il termine dell'azione di risarcimento da 90 a 45 giorni, proprio per consentire una più rapida liquidazione dei danni.

PRESIDENTE. Crede proprio, onorevole Assante, che la riduzione del termine faciliti le cose e che invece un termine più lungo non consenta alle compagnie una maggiore possibilità di comporre la vertenza in sede privata senza arrivare a citazioni, eccetera?

ASSANTE. 45 giorni sono molti.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei far notare che 45 giorni possono essere molti in alcuni periodi dell'anno e possono essere pochi in altri periodi.

HELFER. Propongo che il termine sia portato a 60 giorni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Helfer con il quale si propone di sostituire le parole « 90 giorni » con le parole « 60 giorni ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 22 con lo emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 23 al quale non sono stati presentati emendamenti.

ART. 23.

Nel giudizio promosso contro l'assicuratore, a norma dell'articolo 18, comma primo, della presente legge, deve essere chiamato nel processo anche il responsabile del danno. Nel caso previsto alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 19 deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno. Parimenti nel giudizio promosso ai sensi della lettera *c*) del primo comma dello stesso articolo 19 deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell'impresa assicuratrice.

(*È approvato*).

ALESI. Signor Presidente, i nostri lavori continueranno fino ad esaurimento dell'esame degli articoli, oppure è prevista una interruzione, considerando che gli articoli sono più di 40?

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, so che sull'articolo 24 sono state avanzate alcune richieste di modifica che non hanno ancora assunto la forma di emendamenti; vorrei capire in che cosa consistono esattamente queste richieste in modo da vedere se esse richiedono dei calcoli di natura tecnica, nel quale caso io non posso far altro che recepire e dare una risposta in altra seduta. Ciò anche perché mi sembra che, superato l'articolo 24, non vi siano poi altre grosse difficoltà.

PRESIDENTE. Onorevole Assante, vuole rispondere all'onorevole Sottosegretario?

ASSANTE. Signor Presidente, noi chiediamo di poter riesaminare questo articolo. Vi sono molte dizioni confuse che debbono essere spiegate. Per esempio, che cosa significa: « stato di bisogno »? Che vuol dire « sentire le parti »? Chi sono le parti? In sede penale, i responsabili sono soltanto gli imputati e i responsabili civili; la compagnia

di assicurazione, in questa sede, non può essere chiamata in causa; nei suoi confronti non è valida la provvisionale. E se il responsabile civile non ha nulla da perdere? Facciamo l'ipotesi che il giudice emetta una provvisionale; la emette, naturalmente, nei confronti delle parti che nel giudizio penale, ripeto, sono l'imputato e il responsabile civile. Contro la compagnia di assicurazione, ai sensi dell'articolo 18, è consentita l'azione diretta: ora, in questo caso, la provvisionale è valida? Può essere eseguita anche nei confronti dell'istituto assicurativo? Oggi accade questo: quando in un giudizio penale non viene chiamato in causa il responsabile civile e il magistrato liquida una provvisionale, per ottenere che questa sia eseguibile anche nei confronti del responsabile civile, occorre munirsi della copia di questo provvedimento, fare un'istanza per un decreto ingiuntivo al giudice civile, il quale considera quella liquidazione come un fondamento di prova sulla base della quale emette il decreto ingiuntivo. Vorrei che il provvedimento evitasse tutte queste lungaggini contemplando la possibilità che la provvisionale emessa nei confronti della parte sia valida anche nei confronti dell'istituto di assicurazione, che è quello che effettivamente deve pagare.

PRESIDENTE. Se lei deve presentare degli emendamenti, la pregherei di farli conoscere alla Commissione con un certo anticipo. Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga della durata in carica degli organi elettivi dell'artigianato *(Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato)* (1548).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della durata in carica degli organi elettivi dell'artigianato », già approvato dalla IX Commissione del Senato.

L'onorevole Merenda ha facoltà di svolgere la relazione.

MERENDA, *Relatore*. Il disegno di legge in esame non ha bisogno di una lunga relazione, perché si tratta di un provvedimento molto semplice che, senza pretendere di innovare nella durata in carica degli organi elettivi dell'artigianato, si ripromette esclusivamente di rinviare di un anno le elezioni per il rinnovo delle commissioni provinciali e regionali dell'artigianato, nonché del Comitato centrale, per consentire che le operazioni elettorali si svolgano contemporaneamente sia per gli organi che amministrano le casse mutue di malattia per gli artigiani sia per gli organi di autogoverno della categoria.

Il problema è sorto per il fatto che dopo la legge 13 luglio 1965, n. 837, che stabiliva al 30 aprile 1966 la data per lo svolgimento dei due tipi di elezioni, è sopravvenuta la legge 9 febbraio 1966, n. 27, la quale ha stabilito che i consigli di amministrazione delle casse mutue di malattia durano in carica quattro anni. Pertanto noi ci troviamo di fronte ad una normativa la quale fa cadere in epoche diverse le due elezioni. Non c'è chi non veda come serie ragioni di opportunità, oltre che motivi di carattere organizzativo e finanziairio, consiglino di far svolgere contemporaneamente le due consultazioni elettorali.

Naturalmente la soluzione più logica sarebbe di portare a quattro anni la durata in carica degli organi dell'autogoverno e il problema sarebbe risolto in maniera definitiva. Poiché sono però in stato avanzato presso il Ministero dell'industria i lavori per lo studio della riforma della legge 25 luglio 1956, n. 860, ed esistono anche proposte di iniziativa parlamentare sullo stesso argomento, il Governo, non volendo pregiudicare la soluzione più vasta ed organica di tutti i problemi connessi alla riforma stessa, ha presentato questo disegno di legge che si limita a prorogare di un anno la durata in carica delle attuali commissioni provinciali e regionali dell'artigianato, nonché del comitato centrale. Pertanto, in considerazione della portata limitata del provvedimento, che nulla compromette o pregiudica, il relatore ritiene che la Commissione possa senz'altro approvarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BASTIANELLI. Sembrerebbe a prima vista che, a prescindere da tutti i problemi cui il relatore ha accennato, il disegno di legge possa essere approvato, rispondendo a criteri di praticità. Ma le molteplici questioni collegate a questo provvedimento da anni attendono una soluzione, sempre sistematicamente differita. Di fronte a tale stato di cose non possiamo accettare semplicemente il disegno di legge. Per risolvere i problemi dell'artigianato da vari anni sono stati sottoposti alla nostra attenzione diversi elaborati da parte

del comitato centrale dell'artigianato, proposte fatte proprie da un Comitato interministeriale, un disegno di legge che è perennemente al concerto dei ministri, varie proposte di iniziative parlamentare; e ogni volta che ci rivolgiamo ai responsabili del dicastero, questi ci rispondono che a causa del loro continuo avvicendarsi non hanno responsabilità della situazione esistente.

Ora, se noi approviamo questa leggina, accadrà che si andrà alle elezioni della categoria con il sistema elettorale ancora in atto, quello previsto dalla legge n. 860 che ha manifestato imperfezioni gravi e necessità di seri correttivi. Non possiamo accertarlo: prima di approvare questa leggina occorre che si verifichi un fatto nuovo. Una precisa volontà politica da parte del Governo in tale direzione non si è manifestata; occorre porre un limite. Abbiamo presentato una proposta di legge per riformare la legge n. 860, proposta che reca le firme dei rappresentanti di quattro gruppi parlamentari: si deve trovare il modo di farla giungere in discussione.

Devo aggiungere per lealtà che ieri ho avuto un colloquio con il Ministro dell'industria a questo proposito. Il Ministro mi ha detto che entro breve tempo – e l'onorevole sottosegretario sarà delle sue parole interprete più fedele di quanto non lo possa essere io – si avvierà il discorso intorno alla riforma della legge n. 860. Se effettivamente le cose stanno così, credo che allora possiamo rinviare di un paio di settimane anche l'esame di questo disegno di legge. Se invece dalle dichiarazioni del sottosegretario dovessimo rilevare che la situazione è mutata, allora mi riservo di intervenire successivamente per chiarire il mio pensiero.

ALESI. Sono d'accordo con molte delle osservazioni fatte dal collega Bastianelli, ma sta di fatto che se non approviamo questo disegno di legge (e scusatemi se dico che al termine di due settimane proprio non ci credo) le nuove elezioni si dovrebbero fare ancora con quella legge da tutti tanto deprecata. Sono pertanto favorevole all'approvazione della proroga.

SAVIO EMANUELA, *Sottosegretario di stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. L'onorevole Bastianelli ha portato la discussione sul tema più vasto della riforma della legge n. 860, mentre il Governo con questo disegno di legge non ha inteso entrare minimamente nel merito di questo problema. Avrebbe potuto benissimo – tanto per intenderci – prolungare di un anno la durata delle cariche elettive o introdurre altre modifiche. Invece si è limitato a differire di un anno lo svolgimento delle elezioni, lasciando impregiudicato il grosso problema di carattere generale, che pure conosce e sente essere di grande importanza. Non intendo ripetere le osservazioni già fatte dall'onorevole relatore, ma ritengo che tutti si sia d'accordo sulle notevoli difficoltà organizzative che travagliano la vita di questi organismi. D'altra parte teniamo conto del fatto che il loro mandato è ormai scaduto dall'aprile scorso, e che a questo punto il prefetto potrebbe anche intervenire designando dei commissari.

Questo disegno di legge, quandi, intende soltanto rendere possibile l'abbinamento di due elezioni, risolvendo così molti problemi di carattere pratico ed organizzativo. Il problema generale rimane in tutta la sua validità e i commissari sanno che il relativo disegno di legge di riforma è già stato completamente elaborato e diramato per il concerto a tutti i dicasteri; alcuni hanno già risposto, agli altri sono già state rivolte tutte le sollecitazioni necessarie. In ogni caso, devo dichiarare, anche a nome del Ministro, che esiste la precisa volontà politica del Governo di portare al più presto all'esame del Consiglio dei Ministri il disegno di legge di riforma della legge n. 860.

A questo punto, prima di fare ulteriori dichiarazioni vorrei chiedere all'onorevole Bastianelli se la sua richiesta di rinvio sottintende la volontà della sua parte politica di non addivenire comunque all'approvazione della proroga in attesa del disegno di legge che affronti il problema generale della riforma della legge n. 860.

BASTIANELLI. Non ho detto questo. Ho detto che aspetto di sentire le sue dichiarazioni prima di prendere posizione.

SAVIO EMANUELA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. La volontà politica del Governo è quella di presentare al più presto il disegno di legge al Consiglio dei ministri. Tale volontà esiste e si è accentuata in seguito alle giuste posizioni assunte dalle categorie e dalle associazioni sindacali. Se entro questo mese il Governo non potesse – per ragioni indipendenti dalla sua volontà – presentare il disegno di legge, non sarebbe alieno dal discutere le proposte di legge di iniziativa parlamentare relative alla riforma della legge n. 860.

BASTIANELLI. La dichiarazione del Governo è senza dubbio impegnativa. Pur avendo fatto in passato qualche esperienza non sempre piacevole in ordine agli impegni presi dal Governo, voglio credere che questa sarà la volta buona e che questo impegno verrà rispettato. Tuttavia noi manchiamo di qualsiasi strumento di contrattazione (mi si consenta l'espressione, anche se può sembrare in contraddizione con le nostre funzioni di parlamentari). Ammesso che il ministro o il sottosegretario non possano rispettare questo impegno per ragioni indipendenti dalla loro volontà, quale garanzia ci resta? Se entro un mese il Governo è disposto ad avviare comunque la discussione su un progetto di riforma della legge n. 860 (governativo o parlamentare che sia) ebbene, ritardiamo l'approvazione del provvedimento in esame. Qualora poi il Governo dimostrasse l'impossibilità di rispettare questo impegno, proporrei allora di fare uno stralcio relativo ad alcuni punti (per esempio al sistema elettorale o alla composizione delle commissioni), in modo da eliminare le storture più gravi. Questa è una proposta concreta, che mi riservo di fare di fronte ad un impegno che apprezzo moltissimo, ma anche di fronte ad esperienze non sempre piacevoli che ci consigliano una certa prudenza.

HELFER. Posto che il Governo non riesca ad approntare il disegno di legge entro il termine di trenta giorni, vi sono pur sempre le proposte di legge, e nulla vieta di invitare il Presidente della Commissione a porle all'ordine del giorno e di discuterle in piena libertà. Tuttavia vorrei rilevare che una riforma di questo genere non può essere improvvisata in poche sedute; d'altra parte il programma della nostra Commissione è molto intenso, poiché dovremo esaminare la riforma della disciplina del commercio, che tanti problemi ancora presenta; quindi se intendiamo esaurire un tema – come credo sia logico – prima di affrontarne un altro, non vedo come si possa arrivare ad esaminare le proposte di legge giacenti prima di un certo termine; se poi pensiamo ad un'approvazione eventuale, arriviamo senz'altro oltre il termine per il quale si chiede la proroga.

Ora, sono d'accordo che entro il mese venga posto all'ordine del giorno il problema della riforma della legge n. 860, ma per non rendere nulle le dichiarazioni già fatte dagli organi dell'artigianato occorre sanare la situazione, altrimenti tali dichiarazioni potranno essere giustamente impugnate da qualunque ricorso, cosa che non potrà giovare a nessuno. Per ragioni di praticità quindi – fermo restando l'impegno del Governo e quello eventuale della Presidenza della Commissione di portare all'ordine del giorno le proposte di legge in caso di mancata presentazione del disegno di legge – credo che dovremmo approvare questo provvedimento, per sanare una situazione di fatto che dura già da qualche mese.

MERENDA, *Relatore*. Non mi soffermerò sulle considerazioni già svolte dal rappresentante del Governo e dall'onorevole Helfer; in sostanza, non dobbiamo dimenticare che ci troviamo di fronte ad organi di autogoverno la cui validità non è stata prorogata; infatti il termine, scaduto il 30 aprile 1969, è stato prorogato di fatto, poiché non sono state indette nuove elezioni. Fatta questa premessa (che non intende assolutamente pregiudicare il problema cui faceva riferimento l'onorevole Bastianelli), voglio aggiungere un impegno. Il Governo si è impegnato non a far approvare dal Consiglio dei ministri il disegno di legge di riforma entro il 31 ottobre, ma a compiere ogni sforzo perché ciò avvenga entro tale termine; se ciò non sarà possibile, il Governo non si opporrà all'esame delle proposte di legge già presentate. Poiché la messa all'ordine del giorno spetta al Presidente, noi, come gruppo politico, ci impegniamo a fare nostre le dichiarazioni del Governo e a sollecitare, qualora il disegno di legge non fosse approntato entro il 31 ottobre, l'iscrizione all'ordine del giorno delle proposte di legge. Ciò dovrebbe tranquillizzare i colleghi in ordine alla discussione della riforma della legge n. 860.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la Presidenza della Commissione, pur essendo Presidente *pro tempore*, credo di poter assumere l'impegno cui hanno fatto riferimento gli onorevoli Merenda e Helfer.

OLMINI. Il discorso dell'onorevole Bastianelli mi è parso molto serio, avendo egli inserito nella discussione una subordinata. In pratica l'onorevole Bastianelli ha suggerito, nel caso non si sia in grado o non si voglia affrontare tutta la grossa questione del nuovo ordinamento dell'artigianato, di procedere ad uno stralcio di problemi di non grandissimo peso e tuttavia tali che la loro soluzione può rispondere a tante sentite e profonde esigenze. Certamente non sottovaluto le dichiarazioni del rappresentante del Governo, del

Presidente, dei colleghi dela maggioranza; tutti sappiamo, però, che porre all'ordine del giorno una proposta non significa affatto arrivare entro un ragionevole lasso di tempo a delle conclusioni: basti ricordare il caso del provvedimento sulla limitazione alla concorrenza che, nella passata legislatura, è rimasto all'ordine del giorno per ben 4 anni. Invece la discussione sullo stralcio non comporterebbe quell'impegno politico e di tempo indispensabile invece per discutere tutta la proposta di riforma.

SAVIO EMANUELA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Desidero dichiarare che il Governo è ben consapevole della serietà del problema e accetta di buon grado una discussione non soltanto di carattere generale, ma anche procedurale circa il modo in cui dobbiamo avvicinarci alla soluzione del problema. È però evidente che, tanto la riforma, quanto un eventuale stralcio che la Commissione dovesse esaminare, dovrebbero essere affrontati sempre dopo che questo provvedimento, che ha un suo ben preciso obiettivo, sia stato votato dalla Commissione. Il Ministero ha delle preoccupazioni di ordine pratico: ha, per esempio, il dovere di assistenza, tutela e incentivazione delle commissioni provinciali dell'artigianato; ed esistono tanti altri problemi di natura organizzativa che toccano il Governo e l'Amministrazione. Dobbiamo renderci conto che una paralisi degli organismi, il protrarsi dello stato di incertezza, l'essere fuori dai termini crea delle difficoltà enormi per il Governo.

In verità mi sembra sproporzionata questa reazione dell'opposizione di sinistra di fronte ad un provvedimento limitato che sostanzialmente non tocca la natura delle votazioni e non pregiudica problema più generale della riforma.

A questo punto desidero far presente ai colleghi contrari all'approvazione dell'articolo unico, che così facendo andiamo tutti incontro a delle riserve veramente gravi da parte degli artigiani. Non ci dobbiamo infatti preoccupare soltanto del modo in cui deve essere impostato l'autogoverno locale, ma anche della reale presenza di questi operatori nella vita economica del Paese. Il provvedimento al nostro esame risponde infatti non soltanto a dei motivi pratici ed organizzativi, ma anche a dei motivi di difesa delle loro prerogative e del loro prestigio.

Credo di aver ampiamente dimostrato con le mie dichiarazioni che il Governo è tutt'altro che indifferente al grave problema e pronto ad assumere gli impegni relativi. Qualora però il provvedimento dovesse subire la rimessione in Aula oppure un rinvio, allora sarei costretto a rivedere le mie stesse dichiarazioni.

LAFORGIA. Signor Presidente, desidero sottolineare l'urgenza del provvedimento al nostro esame, in ordine ad una carenza di legittimità, operante nella sostanza, delle Commissioni provinciali e regionali dell'artigianato. Le Commissioni suddette sono investite, oltre che dei compiti previsti dalla legge n. 860, anche da altri compiti attinenti alla ricezione, istruttoria ed approvazione delle domande di incentivi stabiliti dalla Cassa del Mezzogiorno. È stata questa una grossa vittoria, nella passata legislatura, della logica dell'autogoverno: non è infatti possibile realizzare una politica di sviluppo al di fuori di certi parametri naturali. Quindi, al di la dell'esigenza da tutti condivisa di una riforma generale, esistono esigenze attuali improrogabili, cui è legato l'interesse di migliaia e migliaia di artigiani (approvazioni, reiezioni, ricorsi, credito agevolato, eccetera) e che rendono urgente e indilazionabile l'approvazione del provvedimento in esame. Potremmo anche assumere un ordine del giorno della Commissione o eleggere un comitato ristretto che possa, in un certo senso, anticipare i tempi, riordinare la materia che emerge dalle varie proposte, e dare certezza a tutti che si intende seriamente affrontare il problema.

CALVI. Signor Presidente, più che fare un vero e proprio intervento, io porrò, per così dire, una domanda a voce alta.

La prima osservazione che voglio fare è che qui abbiamo ragione un po' tutti, perché ognuno mantiene la sua posizione, nella maggioranza o nella minoranza, e si sa che le questioni elettorali sono una cosa importante. Però è importante anche la revisione di tutta la legge sull'artigianato, perché si è creato dovunque un grande malcontento per quanto riguarda la disciplina della materia: per esempio, l'elenco degli artigiani che possono iscriversi negli albi è anacronistico, e dev'essere rifatto con altri criteri.

Questa è comunque la domanda che volevo rivolgere a me stesso: il Governo è disposto a venire a discutere, entro il mese, sugli altri progetti di legge, se il suo non sarà pronto? Se oggi noi decidiamo una proroga gli attuali eletti continueranno a rimanere in carica e si eviterà che le elezioni vengano

fatte ancora una volta secondo i vecchi sistemi. Altrimenti il risultato ottenuto sarà soltanto quello di aver superato l'attuale difficoltà; cerchiamo, invece, di guadagnare il tempo necessario. Questa è la proposta che faccio a me stesso; so che è piuttosto delicata e che forse non potrà essere accolta. Cominciamo secondo le proposte del Governo; se poi le cose andranno per le lunghe, noi, come Commissione, ci occuperemo dello stralcio. La sostanza del mio interrogativo è insomma questa: non si può, durante il dibattito, esaminare il problema di uno stralcio, in modo da provvedere prima delle nuove elezioni ad eliminare quegli inconvenienti che sono stati lamentati, e che in parte riconosco come veri ?

BASTIANELLI. Signor Presidente, io ringrazio tutti i colleghi che hanno fatto il tentativo (che io apprezzo moltissimo) di trovare una via di intesa. Devo dire, però, che la seconda dichiarazione del sottosegretario ha enormemente accresciuto le preoccupazioni che già avevo. In ordine agli impegni presi dal Governo il sottosegretario ha detto che o si approva questo disegno di legge subito, o « cambia tutto ». Che cosa significa questo ?

SAVIO EMANUELA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non ho detto questo. Ho detto che questo provvedimento dev'essere approvato, per motivi diversi.

MERENDA, *Relatore*. Il senso delle parole del sottosegretario non è quello che lei dice, onorevole Bastianelli. Il sottosegretario ha detto che la discussione avrà inizio anche se per il 31 ottobre non sarà stato ottenuto il concerto dei ministri interessati. È chiaro che per approvare la legge saremo in un certo senso costretti ad attendere quel concerto. Ma questo non significa che si dovrà attendere per anni !

BASTIANELLI. Onorevole Merenda, lei vuole interpretare quanto è stato detto in maniera assai diversa. Comunque, ognuno ha i suoi motivi per essere preoccupato; e le preoccupazioni che avete manifestato voi, circa la possibilità di invalidare gli atti delle commissioni provinciali dell'artigianato, sono quelle che tutti noi abbiamo. Non vorremmo però che si attribuisse a noi la responsabilità di questa carenza legislativa. C'è una responsabilità precisa anche a questo proposito, che certo non è nostra. Io posso dire – e non per fare la parte del più bravo – che, insieme con una ventina di colleghi, ho presentato una proposta di legge per ovviare a questi inconvenienti. Questa proposta, presentata più di un anno fa, attende ancora d'essere presa in considerazione.

Ora, onorevole sottosegretario, noi andiamo a proporre il rinvio delle elezioni degli organi dell'artiginato, per farle cadere insieme al rinnovo del consiglio delle mutue; verosimilmente, questa scadenza coinciderà con le elezioni amministrative provinciali, comunali, regionali. Si pone allora il problema se tenere o no le elezioni nella stessa data. Evidentemente sarà necessario spostarle di uno o due mesi. Ma come si collocheranno di fronte all'ente regione questi organismi di autogoverno dell'artigianato ? Ecco perché s'impone una discussione, ecco perché soluzioni nuove sono urgentissime. Occorre davvero entrare nell'ordine di idee di discutere, di affrontare questo problema.

Se i termini per il rinnovo delle commissioni provinciali dell'artigianato sono già scaduti da sei mesi, ebbene arriviamo pure a sei mesi e mezzo. Cominciamo però a discutere questo problema in presenza di proposte precise, sottoposte all'esame della Commissione. La soluzione che si troverà potrà essere soddisfacente per una parte politica, e non soddisfacente per un'altra; ma non è questo il punto, visto che le soluzioni adottate dal Parlamento sono accettate da tutti.

In conclusione, io faccio, innanzi tutto, una proposta di sospensiva. Se questa non fosse accolta, dichiaro subito che, a nome del mio gruppo, proporrò la rimessione in aula del provvedimento a termini del regolamento della Camera.

MERENDA, *Relatore*. Ma si tratta di una sospensiva subordinata a qualche cosa, o semplicemente di una sospensiva di una settimana ?

BASTIANELLI. Io mi rifaccio alle dichiarazioni del Governo, il quale ci ha chiesto di attendere fino alla fine del mese. Si stabilisca allora che si avvii la discussione entro il mese.

SAVIO EMANUELA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Onorevole Bastianelli, da quanto mi ha riferito il Ministro non mi è sembrato di capire che egli intendesse collegare l'approvazione del provvedimento di legge alla discussione della riforma generale. Insisto su questo punto perché le dichiarazioni che io ho fatto

a nome del Governo hanno un loro proprio significato, indipendentemente da questo provvedimento che ha invece un obiettivo limitato ed è ispirato da alcuni motivi pratici che tutti i colleghi hanno condiviso. Lei, evidentemente, pensa che questo provvedimento potrà rientrare nella riforma generale; io ho sottolineato invece che la sua approvazione non è subordinata alla presentazione di un disegno di legge o ad una determinata discussione. Noi esamineremo questo provvedimento sia che il Governo sia in grado di presentare un suo progetto di riforma, sia che la Commissione decida di esaminare le proposte di iniziativa parlamentare. Però non posso accettare che l'approvazione di questo disegno di legge sia collegata alla riforma perché esso è un aspetto marginale della riforma stessa, che non entra nel merito della riforma elettorale. So benissimo, onorevole Bastianelli, che ci troveremo di fronte al problema della regione, ma la proroga non pregiudica in nulla l'impostazione di questo problema.

MILANI. La posizione del collega Bastianelli è molto semplice. C'è una carenza del Governo che dura da sette anni. Voi volete che approviamo questo provvedimento perché vi è una situazione carente e grave di cui il Governo porta tutta la responsabilità; le posizioni, non possono essere rovesciate. Ciò che noi chiediamo è una sospensiva di 15, 20 giorni che possa portare alla discussione o del progetto di riforma generale oppure, in mancanza di ciò, di uno stralcio che, sottoforma di un articolo aggiunto a questo in esame, stabilisca la modifica della composizione delle commissioni provinciali e regionali e del comitato centrale dell'artigianato o almeno la riforma elettorale. Ciò perché non abbiamo alcuna fiducia negli impegni assunti dal Governo.

SAVIO EMANUELA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Questa è una posizione politica. Mi sembrava che l'onorevole Bastianelli avesse detto al Ministro che se vi fosse stato questo impegno, sarebbe stato approvato questo disegno di legge.

BASTIANELLI. Non ho detto assolutamente questo.

PRESIDENTE. Il colloquio privato avuto dall'onorevole Bastianelli con il Ministro non riguarda la Commissione.

MERENDA, *Relatore*. Non mi illudo che le mie argomentazioni possano far mutare le posizioni assunte. Vorrei solo richiamare l'attenzione su di un fatto: dobbiamo far credito, a ciascuno di noi, di un minimo di buona fede e di onestà politica. Se non facciamo questo, ogni e qualsiasi norma sulla convivenza viene a cadere e noi non saremmo più un organo politico e deliberante, ma soltanto un gruppo di persone che cercano di prendersi in giro. Se questo non è vero consideriamo seriamente le conseguenze della rimessione in aula: passerà del tempo, non si riuscirà ad approvare né questa legge, né lo stralcio. In questo caso, il Governo e i prefetti si troveranno nella condizione di dover indire le elezioni e queste verrebbero indette con il sistema vigente. Ora, siccome noi vogliamo indire le elezioni solo dopo aver affrontato il problema del mezzo elettorale e della composizione delle commisisoni, mi pare che tutto ciò dovrebbe costituire una garanzia per ciascuno di noi, proprio in nome di quella onestà politica che dovrebbe caratterizzarci e per la quale possiamo approvare il provvedimento, sicuri che non ci prenderemo in giro.

BASTIANELLI. Il rispetto reciproco e la correttezza generale a me pare che siano elementi fondamentali ai quali tutti dobbiamo attenerci. Se dovessi fare, però, un discorso sotto questo punto di vista, potrei dire molte cose. Per esempio, potrei obiettare sul modo con il quale il Governo ha proceduto in questa materia. Il provvedimento è stato presentato al Senato dove ha trovato l'opposizione di taluni gruppi; il Ministero si è allora rivolto al sottoscritto in modo che al Senato potessero essere rimossi gli ostacoli. Abbiamo accettato, avvertendo però che le nostre proposte sarebbero state riproposte alla Camera se nel frattempo non fossero intervenuti fatti nuovi. Siamo arrivati in commissione senza che nessuno ci avesse interpellato; il colloquio che avevamo chiesto al Ministro ci è stato fissato solo in data di ieri perché oggi era all'ordine del giorno della nostra Commissione questo provvedimento. Pertanto, il modo di agire del Governo non è certo tale da ispirare fiducia e tranquillità. Inoltre, noi chiediamo soltanto che fra 15, 20 giorni, cioè entro ottobre, inizi la discussione; si tratta certamente di qualcosa che non va contro la correttezza e la fiducia reciproca.

MERENDA, *Relatore*. Non è quanto viene chiesto che va contro la correttezza e la fidu-

cia, ma la causa che ispira questa richiesta. Comunque, mi rimetto alle decisioni del Governo.

HELFER. Potremo rinviare e tornare a discutere fra 15 giorni.

SAVIO EMANUELA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Io ho fatto una dichiarazione a nome del Governo. Il Governo ha dimostrato la volontà politica di portare all'esame del Parlamento il disegno di legge di riforma entro un mese; se ciò non dovesse avvenire, per il ritardo nel concerto, il Governo non è alieno dal discutere i provvedimenti di iniziativa parlamentare; però intende distinguere questi due atti che sono assolutamente diversi: questo in esame è una proroga, dettata dal dovere che il Governo ha di tutelare gli organismi nei loro adempimenti, poiché ora non sono più rappresentativi; l'altro, che verrà mandato avanti con tutta la volontà politica possibile, riguarda la riforma di carattere generale. La richiesta di rinvio, così come viene precisata, collega questi due atti e mi rende estremamente perplessa.

MERENDA, *Relatore.* La mia proposta è questa: accettare una richiesta di rinvio pura e semplice senza motivazione.

SAVIO EMANUELA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Accetto il rinivo della discussione senza motivazione, ferme comunque restando le reciproche posizioni politiche sul problema.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO